

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 259

(1)(2)

1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.

(4)

2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.

3. I posti in soprannumero previsti dall' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti , a partire dall' 1 gennaio 1988 con il 20%% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20%% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.

(3)

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e all' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989

4 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993